

## **ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI DI LEGNO (ACCORDO ANCI - RILEGNO)**

### **1. OGGETTO DELL'ALLEGATO**

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi Rilegno;
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

### **2. CONVENZIONI**

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Rilegno per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

### **3. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI**

Le convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.

Sarà cura del convenzionato comunicare preventivamente a Rilegno ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa.

Il convenzionato si impegna al conferimento presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della convenzione, dei rifiuti di imballaggio di legno.

Rilegno riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, Rilegno riconosce al convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1 € per ogni km eccedente.

#### **4. MODALITA' DI RACCOLTA**

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da Rilegno ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

- a. il convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico).
- b. Il convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da RILEGNO.

## **5. CORRISPETTIVO**

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

Per i servizi di cui ai precedenti punti 3 e 4, RILEGNO riconoscerà i seguenti corrispettivi:

- i. 13,71 Euro/ton. per materiale con impurezze fino al 5% in peso.
- ii. 6,86 Euro/ton. per materiale con impurezze oltre il 5% e fino al 10% in peso;

RILEGNO non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 10% di impurezze.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal convenzionato a propria cura e spese.

Ai sensi del presente allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.

L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

## **6. CORRISPETTIVI PER SERVIZI AGGIUNTIVI**

RILEGNO e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

## **7. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'**

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione con costi ed organizzazione a carico di Rilegno.

La percentuale di impurezze sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}]}{\text{Peso campione}} \times 100$$

Peso campione

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.

E' data facoltà al convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.

I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione della percentuale di impurezze e quindi del corrispettivo; saranno comunque comunicati alla controparte.

## **8 FATTURAZIONE**

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

## **9. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE**

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Rilegno realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

## **10. ACCORDI TERRITORIALI**

Le parti si danno reciprocamente atto che localmente potranno essere concordate, in aggiunta a quanto disciplinato al punto 4, condizioni economiche, qualitative ed operative relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.

La locale applicazione di tale modalità di raccolta avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento.